

Circolare n.22/97 *

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 21.5.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N. 559/443/226995/9/28/1^DIV.. E' STATA PUBBLICATA SULLA G.U. N. 114 DEL 19.5.1997 LA LEGGE N. 128, EMANATA NELLA STESSA DATA, CON LA QUALE VIENE CONVERTITO IN LEGGE, CON CIRCOSCRITTE MODIFICHE, IL D.L. 20 MARZO 1997, N. 60, RECANTE "INTERVENTI STRAORDINARI PER FRONTEGGIARE L'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI STRANIERI EXTRACOMUNITARI PROVENIENTI DALL'ALBANIA". IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE LE MODIFICAZIONI SI EVIDENZIANO QUELLE DI CUI AI COMMI 3 e 4 DELL'ART. 1. IN MERITO, POI, ALLA POSSIBILITA' DI PROROGA PER ALTRI 30 GIORNI DEI NULLA OSTA RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA CITATA LEGGE 128/97, PER LA DURATA DI 60 GIORNI, SI RITIENE CHE, NON INDICANDO L'ARTICOLO IN QUESTIONE, I MOTIVI CHE POSSANO GIUSTIFICARE LA PROROGA STESSA, L'ULTERIORE SOGGIORNO DEI CITTADINI ALBANESI DEBBA AVERE COME FONDAMENTO IL PERDURARE DELLA SITUAZIONE DI NECESSITA' DEGLI STRANIERI IN QUESTIONE "IN RELAZIONE AGLI EVENTI IN ATTO

NELLE AREE DI PROVENIENZA E ALLE LORO PARTICOLARI CONDIZIONI"; ALLA SITUAZIONE DI PERICOLO IN ALBANIA FA, PERALTRO, RIFERIMENTO ANCHE IL DECRETO LEGGE 24.4.1997, N. 108, IL QUALE, ALL'ART. 1, INDICA TRA I PRESUPPOSTI DELLA MISSIONE MILITARE MULTINAZIONALE ANCHE IL RIPRISTINO DELLA PACIFICA CONVIVENZA. DI CONSEGUENZA, ALMENO FINO A QUANDO NON RISULTA RAGGIUNTO TALE OBIETTIVO, NON SEMBRA SI POSSA DISCONOSCERE LA PERMANENZA DEL "PERICOLO PER L'INCOLUMITA' PERSONALE" CHE COSTITUISCE UNO DEI MOTIVI DELLA MISURA DI PROTEZIONE TEMPORANEA A FAVORE DEGLI ALBANESI SBARCATI IN ITALIA. PERTANTO, SALVO MIRATE REVOCHE, SI RITIENE POSSA ESSERE CONSENTITA UNA GENERALIZZATA PROROGA, PER ALTRI 30 GIORNI, DEI NULLA OSTA PROVVISORI. LA VALIDITA' DEI SUDDETTI TITOLI DI SOGGIORNO TEMPORANEI NON POTRA', COMUNQUE, SUPERARE IL TERMINE DI 90 GIORNI, AVENDO FISSATO LA LEGGE IN OGGETTO CON PRECISIONE TALE SCADENZA. CAPO POLIZIA MASONE



COMPILATORE: SIRACUSANO
TEL.: 39620

Circolare n.23/97



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/225086/15/51/1^Div.

Roma, 4.6.1997

OGGETTO: Assistenza sanitaria cittadini stranieri presenti in Italia.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Per opportuna notizia, si trasmette il telegramma, diramato dal Ministero della Sanità in data 12.2.1997 ed il successivo del 17.5.1997, con cui viene prorogata l'ordinanza concernente l'assistenza sanitaria dei cittadini stranieri presenti in Italia.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla previsione contenuta nel telex del 12.2.1997 che consente ai minori di anni 18 di fruire dell'assistenza sanitaria in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata e resa esecutiva con la Legge 27.5.1991 n. 176.

IL CAPO DELLA POLIZIA

TLG N. 00018253
DEL 12/02/97 - 18:04:14
- Ministero Interni - (Centro Radio).

Pagina 1

ZCZC RMH282 T RMIY046 T0068699.001 625240 0001631269820
IGRM CO IGRM 212
00100 ROMATELEX 212/196 12 1704

MINISTERO INTERNO
GABINETTO - DIR.GEN.SERV.CIVILI
00184 ROMAINTERNI

002318

GAB - PS SC

1000.V-33/80-99

OGGETTO: ORDINANZA CONCERNENTE ASSISTENZA SANITARIA CITTADINI
STRANIERI PRESENTI IN ITALIA(,)

COMUNICASI CHE MINISTRO SANITA(,) CON ORDINANZA CONTINGIBILE ET
URGENTE EMANATA IN DATA 7 FEBBRAIO C.A. AT SENSI ART.32 LEGGE 23
DICEMBRE 1978 N.833(,) CIN CORSO PUBBLICAZIONE SU G.U.(,) HABET
PROROGATO DI ULTERIORI 90 GIORNI DISPOSIZIONI PRECEDENTE ORDINANZA
DATATA 15 NOVEMBRE 1996 IN MATERIA ASSISTENZA SANITARIA AT
CITTADINI

STRANIERI PRESENTI IN ITALIA(,) DISPOSIZIONI PREDETTA ORDINANZA(,)
CHE RICHIAMANO IN SOSTANZA NORMATIVA DI CUI AT DECRETI LEGGE
EMANATI

IN MATERIA DURANTE ANNO 1996 ET NON CONVERTITI (V. DA ULTIMO ART.11
D.L. 13 SETTEMBRE 1996 N.477) FANNO ESPRESSO RIFERIMENTO PER
APPLICAZIONE AT DIRETTIVA EMANATA DA MINISTRO SANITA' CON TELEX
CIRCOLARE DATATO 3 GENNAIO 1996(.) IN TALE RIFERIMENTO DEVONO
INTENDERSI COMPRESI ANCHE SUCCESSIVI CHIARIMENTI FORNITI CON
CIRCOLARE TELEGRAFICA DATA 14 MAGGIO 1996(.) PER QUANTO CONCERNE
TUTELA MINORE PRECISASI CHE ASSISTENZA SANITARIA EST DOVUTA(,) IN
CONFORMITA' AT PRINCIPI STABILITI DA CONVENZIONE NEW YORK SU
DIRITTI

FANCIULLO RATIFICATA CON LEGGE 27 MAGGIO 1991 N.176(,) AT SOGGETTI
AVENTI ETA' INFERIORE DICIOTTI ANNI(,)

PRESENTE TELEGRAMMA INVIATO AT ASSESSORATI(,) COMMISSARI GOVERNO ET
PER CONOSCENZA AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI(,) MINISTERO
ESTERI(,) MINISTERO TESORO(,) MINISTERO INTERNI(,) MINISTERO LAVORO
ET PREVIDENZA SOCIALE(,)

RAFFAELE D'ARI DIRIGENTE GENERALE MINISTERO SANITA

12/02 18.07
NNNN

TLG N. 00020095
DEL 17/05/97 - 07:53:54
- Ministero Interni - (Centro Radio)

Pagina 1

ZCZC RMH128 T 232/C/AI RMIY047 T0012176.001 625205 00018667
IGRM CO IGRM 161
00100 ROMATELEX 161/148 15 1853 AMPLIATION RMIY047

MINISTERO INTERNO
GABINETTO
00184 ROMAINTERNI

008673

940-13
[Signature]

1000.V-33/80/305

OGGETTO: ORDINANZA CONCERNENTE ASSISTENZA SANITARIA CITTADINI
STRANIERI PRESENTI IN ITALIA.

COMUNICASI CHE MINISTRO SANITA', CON ORDINANZA CONTINGIBILE ET
URGENTE EMANATA IN DATA 13 MAGGIO C.A. AT SENSI ART. 32 LEGGE 23
DICEMBRE 1978 N. 833, IN CORSO REGISTRAZIONE CORTE CONTI, HABET
PROROGATO DI ULTERIORI 90 GIORNI ORDINANZA DATATA 15 NOVEMBRE 1996
IN

MATERIA ASSISTENZA SANITARIA AT CITTADINI STRANIERI PRESENTI IN
ITALIA. CONFERMASI DISPOSIZIONI APPLICATIVE DI CUI AT TELEX PROT.
N.

1000.V-33/80-99 DATATO 12 FEBBRAIO. IL PRESENTE TELEGRAMMA EST
DIRETTO AT ASSESSORATI REGIONALI SANITA LORO SEDI, AT ASSESSORATI
PROVINCIALI SANITA TRENTO E BOLZANO LORO SEDI AT COMMISSARI GOVERNO
PRESSO REGIONE E PROVINCE LORO SEDI, ET CONOSCENZA AT PRESIDENZA
CONSIGLIO MINISTRI D.A.G.L. E DIPARTIMENTO SOLIDARIETA' SOCIALE, AT
MINISTERO AFFARI ESTERI D.G.E.A.S., AT MINISTERO TESORO RAGIONERIA
GENERALE STATO, AT MINISTERO INTERNO GABINETTO ET DIR. GEN. SERVIZI
CIVILI, AT MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE GABINETTO.

DR. RAFFAELE D'ARI DIRIG. GEN. MINSANITA

17/05 07.54
NNNN

[Signature]

Circolare n. 24/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div.

Roma, 5.6.1997

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari di cittadini peruviani. -
Inesistenza, nell'ordinamento civile peruviano, dello stato di
famiglia.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

A seguito di specifici quesiti posti da diverse Questure, l'Ambasciata d'Italia a Lima, con la nota unita in copia, ha fatto conoscere il proprio orientamento - condiviso anche dal Ministro degli Affari Esteri - in ordine alla problematica di cui all'oggetto, confermando, preliminarmente, l'inesistenza nell'ordinamento civile peruviano di una certificazione equivalente allo stato di famiglia e ritenendo sufficiente, in sua sostituzione, una dichiarazione personale, rilasciata dall'interessato presso un notaio operante in Perù o presso un ufficio consolare peruviano in Italia.

Siffatta dichiarazione, resa sotto giuramento e nel rispetto della normativa peruviana, è documento assimilabile ad una nostra autocertificazione resa ai sensi della legge 15/68 ed ha carattere complementare rispetto ai certificati di nascita e all'atto di matrimonio nel caso di ricongiungimento richiesto in favore di figli minori o del coniuge.

Più complessa è, invece, la questione nell'ipotesi di ricongiungimento dei genitori, la cui condizione di "familiare a carico" non è dimostrabile con certificazioni perché nell'ordinamento peruviano non è previsto il rilascio di documenti "ad hoc".

In questo caso, la nostra rappresentanza diplomatica ha ritenuto che tale status possa essere dimostrato in forma indiretta, presumendosi che siano "a carico" i genitori che riescano a dimostrare documentalmente il mancato godimento di un reddito proprio proveniente da attività lavorativa continuativa o da pensione.

Le relative certificazioni saranno legalizzate dalla nostra Ambasciata solo dopo attenta verifica.

Si pregano, pertanto, le SS.LL., di impartire le opportune direttive ai dipendenti Uffici Stranieri affinché nei procedimenti volti alla definizione di istanze di ricongiungimento familiare in favore dei genitori a carico, ai sensi dell'art.4 della legge 943/86, considerino valida a tutti gli effetti la documentazione di cui sopra, legalizzata dall'Ambasciata d'Italia in Perù.

IL CAPO DELLA POLIZIA



*Ambasciata d'Italia**Lima*

(0051 1) 463 5317

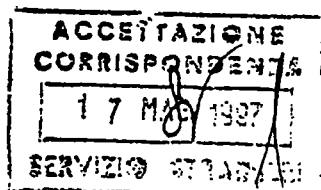
Codice Mittente: 280.01.00

N° 906

Lima, - 7 MAGGIO 1997

Posizione: VISTI
(da citare nella risposta)

Oggetto: Ricongiungimenti familiari.

Riferimento: Tel.sso ministeriale n° 100/1933 del
10.4.1997.TELESPRESSO Indirizzato a: - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.E.A.S. - Centro VISTI
R O M Ae, p.c. - MINISTERO DELL'INTERNO
D.P.S. - Serv. Stranieri
R O M A

In merito a quanto richiesto con il telexpresso
in riferimento si fa presente quanto segue:

- 1) si conferma l'inesistenza nell'ordinamento civile peruviano di una certificazione equivalente allo stato di famiglia. La soluzione alternativa a suo tempo adottata, ovvero di richiedere in sua sostituzione una dichiarazione personale, rilasciata dall'interessato presso un notaio del luogo o un ufficio consolare peruviano in Italia, naturalmente resa sotto giuramento e nel rispetto della normativa peruviana risulta, a giudizio della scrivente, un documento comunque valido ed assimilabile ad una nostra autocertificazione prevista dalla Legge n° 15.
- 2) Quando si tratta di ricongiungimenti di figli e/o del coniuge, in tutte le varie combinazioni che possono presentarsi, la dichiarazione personale di cui sopra è accompagnata dai certificati di stato civile (nascita e/o matrimonio) relativi ai vari componenti del nucleo per il quale si chiede il ricongiungimento. Su tutta questa documentazione l'Ambasciata ha sempre esercitato un accurato controllo. La verifica è diretta anche ad accertare l'esistenza del legame di famiglia tra le varie persone. Quindi può ritenersi sostanzialmente soddisfatta l'istruzione ministeriale che dispone l'attenta verifica dell'Autorità Consolare.

- 3) E' da tenere presente, del resto, anche quanto comunicato dal Ministero dell'Interno con la nota n° 559/443/186378/5/11/3/1/2/1° Div. del 17.2.1995, circa la possibilità di accettare quale documento sostitutivo dello stato di famiglia, il certificato di nascita di ogni figlio minore e l'atto di matrimonio purché valido ed efficace per dare modo agli interessati di completare la documentazione richiesta ed evitare il respingimento dell'istanza di ricongiungimento.
- 4) In tale quadro si ritiene che la dichiarazione personale rilasciata dagli interessati, sulla composizione della propria famiglia, pur non essendo equiparabile alla nostra omonima certificazione anagrafica rappresenta tuttavia un documento complementare di indubbia utilità.
- 5) Diversa invece si presenta la questione per quanto riguarda il ricongiungimento dei genitori. La condizione di "carico" non è qui documentabile con certificazioni perché, anche in questo caso, nell'ordinamento locale non è previsto il rilascio di siffatti documenti.

Questa Rappresentanza ritiene che la condizione di avere a proprio carico il genitore può essere dimostrata in forma indiretta. Si presume, infatti, che qualora i genitori, per i quali il cittadino peruviano residente in Italia presenta richiesta di ricongiungimento, riescano a dimostrare di non disporre di un reddito proprio proveniente da attività lavorativa continuativa, di non essere pensionati o di disporre di una pensione minima peruviana che è sempre inferiore all'equivalente di Lit. 100.000 mensili, di non essere a carico di altri figli, potrebbero essere considerati genitori dipendenti economicamente.

- 6) In relazione a quanto sopra esposto, per il ricongiungimento dei genitori a carico gli interessati dovrebbero ancora produrre la dichiarazione personale. Questa Ambasciata, tuttavia, prima di procedere alle varie attestazioni, richiederebbe agli stessi genitori di dimostrare la loro dipendenza economica. I predetti, quindi, dovrebbero presentare certificazioni

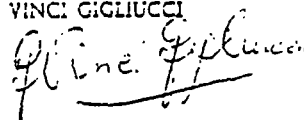
attestanti il godimento o meno di pensioni, rilasciate dai vari Enti competenti, dichiarare se svolgono o meno attività lavorativa e se hanno altri figli che provvedono o meno al loro sostentamento. Solo se l'insieme di queste certificazioni ponessero in evidenza che si tratta di persone prive di reddito o titolari di sola pensione minima peruviana, l'Ambasciata provvederebbe alle legalizzazioni di rito e ad apporre l'attestazione dell'attenta verifica.

- 7) Per quanto riguarda la legalizzazione si é provveduto a modificare il timbro. La legalizzazione stessa viene effettuata sulla base di quanto previsto dalla legge n° 15 e senza alcuna citazione circa il contenuto del documento né gli effetti giuridici del medesimo. Si precisa tuttavia che tale dicitura era stata adottata nel passato in relazione ad una formula simile che veniva e viene tuttora apposta dal locale Ministero degli Esteri al momento di procedere alla legalizzazione dei documenti.

In relazione a quanto sopra esposto, questa Ambasciata, salvo diverso avviso di codesto Ministero, provvederà ad applicare le procedure ~~sopra descritte~~.

Per il Ministero dell'Interno che legge per conoscenza, si fa presente che questa Ambasciata é stata direttamente interessata sulla medesima questione dalle Questure di Roma e Genova rispettivamente con nota n° STR.A.12.97/A SEZ./RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE del 26.3.97 e telegramma n° A.12/SOGG/1/1997 STR del 18.4.97, alle quali si prega di dare conoscenza del contenuto del presente telespresso.

L'AMBASCIATORE
GIULIO C. VINCI GIGLIUCCI



MS/li

Circolare n.25/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 12.6.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. PREFETTI REPUBBLICA

LORO SEDISIG. COMMISSARIO GOVERNO
PROVINCIABOLZANOSIG. COMMISSARIO GOVERNO
PROVINCIATRENTOSIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
VALLE D'AOSTAAOSTA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI

N.559/443/226995/9/28/1^DIV. IN RELAZIONE ALLA SCADENZA, IL 20 GIUGNO P.V., DELLA MAGGIOR PARTE DEI NULLA OSTA PROVVISORI - GIA' PROROGATI FINO A 90 GIORNI - RILASCIATI A CITTADINI ALBANESI ACCOLTI PROVVISORIAMENTE IN ITALIA PER MOTIVI UMANITARI AI SENSI DEL D.L. N. 60 DEL 20.3.1997 CONVERTITO NELLA LEGGE N.128 DEL 19.5.1997, SI COMUNICA CHE QUESTO MINISTERO STA ASSUMENDO LE OPPORTUNE E NECESSARIE INTESE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E GLI ALTRI MINISTERI INTERESSATI AL FINE DI VALUTARE TEMPESTIVAMENTE LE MODALITA' DI UN PROGRAMMA DI RIMPATRI VOLONTARI. TALE PROGRAMMA POTREBBE ESSERE SOSTENUTO ATTRAVERSO ALCUNE FACILITAZIONI ED INSERITO NEL QUADRO DI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

SPECIFICI ACCORDI CHE IL GOVERNO ITALIANO INTENDE PROMUOVERE CON IL GOVERNO ALBANESE PER CONSENTIRE IN UN FUTURO ANCHE PROSSIMO L'APERTURA DI REGOLARI CANALI DI INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO. PERTANTO, NELLE MORE DELLE DECISIONI CHE VERRANNO ASSUNTE, SI PREGANO LE SS.LL. DI SVOLGERE LE OPPORTUNE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE RIBADENDO AI CITTADINI ALBANESE OSPITATI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA E, OVE POSSIBILE, ANCHE A QUELLI PRESENTI NEI RISPETTIVI TERRITORI DI COMPETENZA, LA NECESSITA' DI MANTENERE LA MASSIMA SERENITA' E DI ATTENERSI ALLE REGOLE GIA' STABILITE IN ORDINE ALLA PRESENZA DEGLI STESSI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, PRECISANDO ALTRESI' CHE GLI ALLONTANAMENTI DI CUI NON SI DIA PUNTUALE MOTIVAZIONE, OLTRE AD ESSERE DOVEROSAMENTE PERSEGUITI, NON CONSENTIRANNO OVVIAMENTE AGLI INTERESSATI DI USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI IN VIA DI DEFINIZIONE. IN TALE OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE, CHE DEVE SERVIRE A MANTENERE UN CLIMA DI FIDUCIA IN VISTA DELLE DETERMINAZIONI DELLE AUTORITA' ITALIANE, SI POTREBBE UTILMENTE RICORRERE ALLA COLLABORAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI UMANITARIE E DI VOLONTARIATO CHE STANNO SVOLGENDO UNA PREZIOSA OPERA DI SOSTEGNO NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA. MINISTRO NAPOLITANO

Compilatore: SIRACUSANO

Tel.: 39620



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AA. GG.

Servizio Stranieri

CIRCOLARE TELEGRAFICA
URGENTISSIMA

Roma, 21.6.1997

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>

N. 559/443/226995/9/28/1^Div.. DI SEGUITO ALLA CIRCOLARE P.N. DEL 12.6.1997 SI RENDE NOTO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEI MINISTRI COMPETENTI, HA DIRAMATO UNA DIRETTIVA AL FINE DI PROVVEDERE AL RIMPATRIO DEI CITTADINI ALBANESI NEI CUI CONFRONTI SIANO STATE ADOTTATE LE MISURE DI ASSISTENZA UMANITARIA E DI PROTEZIONE TEMPORANEA DI CUI ALLA LEGGE 19.5.1997, n. 128. I PROGRAMMI DI RIMPATRIO DOVRANNO ESSERE CURATI DALLE SS.LL., TENUTO CONTO CHE QUESTO MINISTERO, D'INTESA CON IL DICASTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE, PROMUOVERA', ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E CON ALTRE ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI CON FINALITA' UMANITARIE, L'ASSISTENZA AI CITTADINI ALBANESI DA RIMPATRIARE. LE OPERAZIONI DI RIMPATRIO SI SVOLGERANNO A DECORRERE DALLA SCADENZA O DALLA REVOCA DEI NULLA OSTA PROVVISORI DI CUI

ALL'ART. 2 DELLA CITATA LEGGE N. 128/97 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 1 DEL MEDESIMO PROVVEDIMENTO NORMATIVO E NON, RIPETESI NON, CON QUELLE DELL'ART.2. PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIMPATRIO E PER LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA, FINO AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI MEDESIME, CONTINUERANNO AD OSSERVARSI LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 128/1997 ANCHE PER QUANTO CONCERNE LE MODALITA' DI SPESA, STABILITE DALL'ART.3 DELLA STESSA LEGGE.

TALI OPERAZIONI, PER LE QUALI SARANNO IMPARTITE SPECIFICHE ISTRUZIONI SULLA BASE DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI DEL SIG. MINISTRO, DOVRANNO CONCLUDERSI NON OLTRE IL TERMINE DEL 31 AGOSTO 1997.

SI EVIDENZIA CHE AI PREDETTI CITTADINI ALBANESI SARA' CONSENTITO, COMUNQUE, IL SOGGIORNO FINO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIMPATRIO SENZA PROCEDERE AL RINNOVO DEL NULLA-OSTA RILASCIATO E SENZA, PERALTRO, ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI RESPINGIMENTO E DI ESPULSIONE SALVO CHE RICORRANO LE SPECIFICHE CIRCOSTANZE INDICATE ALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE 128/1997 E QUELLE PREVISTE NELLE PRECEDENTI CIRCOLARI DIRAMATE, QUALE AD ESEMPIO L'ALLONTANAMENTO ARBITRARIO DAI CENTRI DI ACCOGLIENZA.

NEI CONFRONTI DELLE PERSONE ASSISTITE DA FAMILIARI ENTRO IL QUARTO GRADO, REGOLARMENTE SOGGIORNANTI, NONCHE' DI COLORO CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE N.128/1997, LA DIRETTIVA STABILISCE CHE LE OPERAZIONI DI RIMPATRIO SARANNO EFFETTUATE ALLA CESSAZIONE DELLE PREDETTE CONDIZIONI.

SI SOGGIUNGE, INOLTRE, CHE AI CONGIUNTI DI CITTADINI ALBANESI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI CHE AVREBBERO TITOLO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE POTRA' ESSERE CONCESSO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER COESIONE FAMILIARE, PURCHE' SIANO SUSSISTENTI I REQUISITI PREVISTI DALLE NORME IN VIGORE.

SI EVIDENZIA, ALTRESI', CHE IL PROGRAMMA DI RIMPATRIO NON RIGUARDA LE PERSONE CHE HANNO TITOLO A SOGGIORNARE IN ITALIA E QUELLE PER LE QUALI PERSISTANO ESIGENZE ECCEZIONALI ED ATTUALI DI PROTEZIONE TEMPORANEA. VALUTATE CON PRUDENTE APPREZZAMENTO,

IN RELAZIONE ALL'ART.7, COMMA 10, DELLA LEGGE 28.2.1990, N. 39 QUALI AD ESEMPIO DISERTORI, GIORNALISTI, E QUANTI ABBIANO BISOGNO DI PARTICOLARI CURE MEDICHE.

A TALI SOGGETTI VERRA' RILASCIATO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 12 TER, DELLA LEGGE 39/1990. PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI E PER I RICHIEDENTI ASILO SI PROVVEDERA' SECONDO LA NORMATIVA E LE PROCEDURE IN VIGORE.

SI RIBADISCE, INFINE, COSI' COME INDICATO NELLA CITATA CIRCOLARE DEL 12.6.1997, CHE I CITTADINI ALBANESI CHE RIMPATRIERANNO POTRANNO ESSERE INCLUSI, IN BASE ALLE INTESSE CHE IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI STA PERFEZIONANDO CON LE AUTORITA' ALBANESI, NELLA QUOTA DI LAVORATORI DELLO STESSO PAESE CHE POTRA' ESSERE INSERITA NEL DECRETO SULLA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO PER L'ANNO 1998.

ANCHE AI FINI DELLA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIMPATRIO, PER LE QUALI SI RINVIA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI, SI RACCOMANDA IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE.

PRO MINISTRO MASONE



COMPILATORE: SIRACUSANO
TEL. 39620

Circolare n. 27/97



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div.

Roma, 26.6.1997

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico '97 - '98.- Aggiornamenti.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTOAL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANOAL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE AOSTA

Di seguito alla circolare p.n. inviata in data 6.5.1997, si trasmette, in allegato, la nota datata 3 giugno 1997 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti Ufficio II - con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni in merito alla presentazione delle domande di iscrizione a corsi universitari da parte degli studenti stranieri.

IL CAPO DELLA POLIZIA